

Art. 1

(Finalità ed obiettivi)

1. Con la presente legge l'articolo 3 della l.r. n. 25 del 26 aprile 1995 viene così sostituito: Allo scopo di assicurare la continuità di funzionamento dei Centri Sistemi Bibliotecari Territoriali regolarmente costituiti e funzionanti, il personale appartenente al ruolo regionale, può essere assegnato a tempo indeterminato, alle dipendenze funzionali dei Centri Sistemi Bibliotecari a domanda degli interessati e previo assenso degli organi di Gestione dei Sistemi, per l'espletamento delle funzioni previste dall'art. 9 della legge regionale 17/85, ferma restando la relativa appartenenza al ruolo regionale.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.